

APPRENDISTATO DUALE DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Scheda di approfondimento per le Imprese

È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, disciplinato dal **D.Lgs. 81/2015**, dal **D.I. 12/10/2015** e dalla **DGR 8-2309 del 20/11/2020**.

Può essere attivato da datori di lavoro privati di tutti i settori economico produttivi ai quali spettano vantaggi di diversa natura che riducono notevolmente il costo del lavoro.

Possono essere assunti giovani tra i 18 anni e il compimento dei 30 anni (29 anni e 364 giorni) che siano iscritti ad un percorso finalizzato al conseguimento di un titolo di studio:

- Diploma di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- Titoli dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
- Laurea triennale e magistrale
- Master di I e II livello
- Dottorato di ricerca

L'apprendistato di alta formazione e di ricerca può essere inoltre finalizzato all'acquisizione di qualificazioni professionali per lo svolgimento di:

- Attività di ricerca;
- Praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

I percorsi vengono co-progettati da Istituzione formativa e impresa e in essi l'organizzazione didattica si articola in periodi di "*formazione interna*" e "*formazione esterna*" all'impresa, che si svolgono rispettivamente, sul luogo di lavoro e presso l'istituzione formativa.

L'offerta formativa può essere consultata nell'apposita "[Vetrina](#)" regionale dell'apprendistato di alta formazione dove è possibile trovare anche i riferimenti e/o le segreterie delle singole istituzioni formative.

DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto **non può essere inferiore a 6 mesi ed è pari al massimo alla durata ordinamentale** dei relativi percorsi. Il contratto termina a seguito del conseguimento del titolo.

La **durata massima** prevista è così articolata per i seguenti percorsi:

Diploma Tecnico Superiore (ITS): **2 anni**.

Laurea e Diploma accademico AFAM:

- Laurea triennale o professionalizzante o Diploma accademico di I livello: **3 anni**.
- Laurea specialistica o Diploma accademico di II livello: **2 anni**.
- Laurea specialistica a ciclo unico o Diploma accademico di specializzazione: **5/6 anni**.

Master di I e II livello universitari e dell'AFAM: **2 anni**.

Dottorato di ricerca e Diploma accademico di formazione alla ricerca: **5 anni**.

Attività di ricerca: **3 anni**.

Accesso alle professioni ordinistiche: la durata del contratto è definita in rapporto al conseguimento dell'attestato di compiuta pratica per l'ammissione all'esame di Stato.

LIMITI NUMERICI ALLE ASSUNZIONI

Il **numero complessivo di apprendisti** che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza.

Nel dettaglio, il datore di lavoro ha, nelle assunzioni in apprendistato, i seguenti limiti di legge:

- se non ha alle dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere massimo fino a 3 apprendisti;
- se occupa **fino a 9 dipendenti** non può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate, pertanto il rapporto numerico è di 1 a 1;
- se occupa **oltre 9 dipendenti** può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti qualificati o specializzati;
- se si tratta dei profili caratterizzanti la figura dell'artigiano nell'assunzione di apprendisti è soggetto ai limiti assunzionali previsti dalla contrattazione collettiva sull'artigianato:
 - Imprese che non lavorano in serie: **da 9 a 13 apprendisti**
 - Imprese che lavorano in serie: **da 5 a 8 apprendisti**
 - Lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: **da 16 a 24 apprendisti**
 - Imprese di costruzioni edili: **da 5 a 9 apprendisti**

TUTELE PER GLI APPRENDISTI

Le tutele assicurative riconosciute agli apprendisti sono le seguenti:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E ASPETTI RETRIBUTIVI

L'assunzione di un apprendista si attiva secondo quanto stabilito dal contratto collettivo di riferimento, dove si specificano regole inerenti il salario, l'orario di lavoro, ferie ecc.

Laddove il CCNL non abbia definito la retribuzione dell'apprendista, tale aspetto è disciplinato dall'accordo interconfederale di riferimento.

Inoltre, il d.lgs 81/2015, art. 45, co. 3, prevede che **per le ore di formazione presso l'istituzione formativa il datore di lavoro sia esonerato da ogni obbligo retributivo**, mentre **per le ore di formazione a carico del datore di lavoro** venga riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al **10%** di quella che gli sarebbe dovuta.

AL TERMINE DEL PERIODO FORMATIVO

Il datore di lavoro può:

- continuare il rapporto a tempo indeterminato senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l'anno successivo al termine dell'apprendistato, dei benefici contributivi previsti per il contratto di apprendistato;
- recedere dal rapporto senza alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto).

Aggiornamento Agosto 2023